

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

59.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (5172)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 4, 8
Ciaffi Adriano (DC), <i>Relatore</i>	3
Lanzinger Gianni (Verde)	7
Maccanico Antonio, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>	8
Soddu Pietro (DC)	8
Sterpa Egidio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	4
Votazione nominale:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	8
Sui lavori della Commissione:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	8, 9
Maccanico Antonio, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,10.

, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Raffale Costa e Giacomo Mancini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Egidio Sterpa e Filippo Fiorino.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (5172).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 ottobre 1990.

Comunico che, in data 18 dicembre 1990, la V Commissione ha espresso parere favorevole con l'osservazione che « dovrebbero essere indicate le minori spese, rispetto a quelle evidenziate dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge del Governo, che consentono di contenere l'onere complessivo entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 13; ridotta, nel testo del Senato, di 50 miliardi di lire », comunico inoltre che, in data 20 dicembre 1990, l'XI Commissione ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Ciaffi, ha facoltà di svolgere la relazione.

ADRIANO CIAFFI, Relatore. Il provvedimento al nostro esame reca norme per il finanziamento del 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi. Non comprende il settore dell'agricoltura per il quale è previsto un censimento a parte.

Le disposizioni seguono le orme delle precedenti leggi riguardanti i censimenti che ormai da tempo, a scadenza decennale, vengono effettuati nel nostro Paese.

Per far fronte alle spese relative all'esecuzione dei censimenti, all'articolo 2 del disegno di legge, sono assegnati fondi all'Istituto nazionale di statistica, che opererà in collegamento con il sistema degli enti locali e di concerto con il Ministero degli interni e con alcuni ministeri che hanno competenze tecniche. In particolare, è garantito il collegamento con i comuni e le camere di commercio.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 stabiliscono le modalità di utilizzo delle provviste finanziarie. L'articolo 9 concerne la riservatezza ed il segreto dei dati statistici acquisiti, i quali debbono obbligatoriamente essere forniti dalle persone fisiche e dai legali rappresentanti delle persone giuridiche cui vengono richiesti (articolo 10).

In base all'articolo 11, l'Istituto nazionale di statistica deve fornire i dati definitivi, resi anonimi, alle regioni, alle province ed ai comuni che ne facciano richiesta.

I comuni, in base a precedenti leggi nazionali, fungono da « terminali » del censimento dovendo effettuare la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie raccolte (articolo 12).

Infine, l'articolo 13 reca norme di carattere finanziario.

Raccomando ai colleghi l'approvazione del provvedimento nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato, per consentire l'avvio del censimento generale nel corso del 1991.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Anch'io raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Sono indetti il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel corso dell'anno 1991.

2. Sono soggette al censimento dell'industria e dei servizi le imprese e le unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, del commercio, dei trasporti, dei servizi e dell'artigianato, nonché le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sociali. Restano escluse dal censimento anzidetto le attività che formano oggetto del censimento generale dell'agricoltura.

3. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della pro-

grammazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal parere della citata Conferenza qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

(È approvato).

ART. 2.

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 446.200 milioni, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che provvede ad eseguire i censimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 262.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno finanziario 1992.

(È approvato).

ART. 3.

1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 446.200 milioni, di cui all'articolo 2, la somma di lire 81 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il lavoro che devono svolgere i rilevatori e gli ope-

ratori incaricati del loro coordinamento, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la somma di lire 5 miliardi da devolvere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione dei censimenti, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

4. Sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto nazionale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti e disposti dall'Istituto stesso.

(È approvato).

ART. 4.

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore o di coordinatore a personale dipendente dal comune stesso, a personale civile di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonché a persone non dipendenti dalla Pubblica amministrazione. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni svolgerà l'incarico al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della

Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

(È approvato).

ART. 6.

1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo contratto di comparto, incrementano il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, destinando ad esso una quota pari all'80 per cento del rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.

2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie diverse da quelle di rilevazione dei dati, sarà erogata dai comuni secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa, pari al 4,6 per cento dello stanziamento di lire 262.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 184.200 milioni per l'anno 1992, da portare ad incremento del fondo di incentivazione destinato al personale dell'Istituto

nazionale di statistica addetto alle operazioni dei censimenti di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese necessarie per dotare gli organi periferici delle apparecchiature elettroniche ai fini dell'informatizzazione della gestione delle operazioni censuarie e degli altri adempimenti che saranno indicati nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano altresì le spese relative alla campagna di sensibilizzazione, quelle relative all'aggiornamento dei piani topografici e conseguente geocodifica delle località abitate e delle sezioni di censimento in esse delimitate, nonché alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari dei censimenti.

3. L'Istituto nazionale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 2 a soggetti esterni. Le operazioni relative alla registrazione dei dati possono essere affidate, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali o a loro consorzi dotati di proprie strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso. Tale affidamento può riguardare solo i dati relativi alle unità censite dagli enti richiedenti.

4. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono definiti nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 9.

1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione dei censimenti è tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 set-

tembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

(È approvato).

ART. 10.

1. È fatto obbligo alle persone fisiche ed ai legali rappresentanti delle persone giuridiche, delle amministrazioni, enti ed organismi oggetto dei censimenti di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

(È approvato).

ART. 11.

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, singoli e associati, che ne facciano richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità rilevate sul territorio di rispettiva competenza, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. L'Istituto nazionale di statistica fornisce i dati di cui al comma 1, alle stesse condizioni e con le stesse modalità, agli uffici di statistica delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, conservano la natura e le attribuzioni degli uffici provinciali di statistica precedentemente operanti presso le Camere di commercio medesime.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1.

(È approvato).

ART. 12.

1. I comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello inserito sul questionario del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo, la data di nascita e il comune di residenza. Le istruzioni per l'anzidetta revisione vengono impartite dall'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 262.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 184.200 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Ricordo che i deputati Willeit ed altri hanno presentato l'ordine del giorno n. 0/5172/V/1, di cui ho dato lettura nella seduta del 6 dicembre scorso; poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

GIANNI LANZINGER. Intervengo per dichiarare il voto di astensione del gruppo verde sul disegno di legge in esame; il censimento è uno strumento che ha una propria valenza obiettiva di accertamento delle caratteristiche patrimoniali e demografiche della popolazione, di cui si occupa con decorrenza decennale un istituto di grande profilo tecnico-professionale come l'ISTAT.

Il censimento può però rappresentare un elemento di perturbazione politica nel Trentino-Alto Adige dal momento che quello del 1981 ha creato una sorta di « catasto etnico » che ha prodotto alcune possibilità non secondarie di discriminazione tra i gruppi linguistici ed ha introdotto elementi, anziché di coesione e dialogo, di contrapposizione.

Abbiamo chiesto al Governo, non da oggi, di assumere una precisa posizione, in sede di iniziativa legislativa, in favore di un censimento anonimo della popolazione, con modalità di raccolta dei dati neutrali rispetto al singolo. Il censimento, infatti, a nostro avviso, deve essere anonimo in particolare nelle province di Trento e Bolzano, e le forze politiche condividono tale opinione, tranne la *Sudtiroler volkspartei*. Ultimamente, invece, il censimento è stato svolto in modo che il dato dell'appartenenza linguistica potesse essere utilizzato in diversi modi; abbiamo chiesto, dunque, al Governo di fare chiarezza, ma il disegno di legge al nostro esame nulla prevede rispetto al censimento anonimo ed alla eliminazione degli elementi di riconoscibilità per il singolo cittadino censito.

Il dato che ci si attende da un censimento è statistico, anche relativamente all'entità dei diversi gruppi etnico-linguistici, e quindi esso non deve produrre conseguenze per il singolo cittadino tedesco, ladino o italiano.

Il ministro Maccanico ha affermato che il Governo avrebbe predisposto un provvedimento amministrativo per l'interpretazione della legge, ma tale dichiarazione dovrebbe essere rilasciata nella sede del Parlamento, per rispetto dell'istituzione parlamentare.

La nostra motivata astensione potrebbe tradursi in un diverso atteggiamento se il ministro Sterpa potesse assicurarci che il censimento del 1991 tornerà ad essere anonimo, come quello del 1971, ritenuto per altro illegittimo dal Consiglio di Stato.

Abbiamo atteso a lungo ed abbiamo richiesto una posizione precisa al riguardo da parte del Governo, ma sinora non l'abbiamo ottenuta e quindi abbiamo fondati sospetti sullo svolgimento del censimento del 1991.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Rappresento il Governo in questa sede, ma il mio ruolo istituzionale non è certo congeniale alla materia in oggetto. Comunque, ricordo di essermi fatto personalmente promotore dell'esigenza posta dall'onorevole Lanzinger presso il Governo, ed in particolare presso il Presidente del Consiglio dei ministri.

In effetti, in occasione di una recente visita a Bolzano ho potuto rilevare quanto sia importante per gli altoatesini l'anonimato dei dati censiti.

PIETRO SODDU. Condivido appieno l'esigenza manifestata dal collega Lanzinger.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Desidero sottolineare che il disegno di legge in esame ha carattere meramente organizzatorio e richiederà l'emanazione di un regolamento di esecuzione. Come ho già detto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, il Governo si premurerà d'informare le Camere sulle linee che intende seguire nell'adozione di tale atto.

Il Governo è consapevole della questione posta dall'onorevole Lanzinger — che è stata sollevata anche al Senato — ed informerà il Parlamento delle sue determinazioni.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi » *(Approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (5172):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Amato, Balestracci, Bertoli, Binetti, Camber, Cappiello, Cardetti, Chiriano, Ciaffi, Ciocci, D'Onofrio, Frasson, Gei, Gitti, Labriola, Lanzinger, Mattarella, Mazzuconi, Riggio, Sarti, Soddu, Sterpa, Vecchiarelli, Zampieri.

Si è astenuto: Fiorino.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di concludere i nostri lavori odierni, desidero porre al ministro Maccanico una questione molto delicata.

Il Governo, il quale in base alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo ha l'obbligo di adottare alcuni regolamenti di attuazione, tra i quali uno in materia di silenzio-assenso, invece di adottare tali regolamenti, ha emanato una circolare, d'iniziativa del ministro per la funzione pubblica, che non esito a

definire un autentico atto di disapplicazione della legge, tale da rendere del tutto inutile la volontà espressa dal Parlamento.

Ricordo che la Commissione inizierà nel prossimo mese di gennaio l'indagine conoscitiva sul processo amministrativo e chiedo al Governo se non ritenga di ritirare quella circolare e di procedere all'adozione del regolamento. In caso contrario la Commissione si troverebbe a svolgere la sua attività conoscitiva in un clima turbato e potrebbe valutare l'opportunità di intraprendere iniziative non solo sul piano politico.

Mi domando come il Governo possa disapplicare una legge appena approvata dal Parlamento.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Pur non avendo seguito personalmente la vicenda ricordata dal presidente, sulla quale dovrò sentire il collega Gaspari, sono sicuro che il Governo non ha inteso eludere la legge. Tra l'altro, i previsti regolamenti di attuazione sono in fase di avanzata predisposizione.

Mi riservo comunque di informare il collega Gaspari della presa di posizione del presidente Labriola.

PRESIDENTE. L'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 241 potrà iniziare proprio con le audizioni dei ministri per la funzione pubblica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali: Mi auguro che in quel momento le circolari in questione siano già state ritirate: esse hanno infatti una formulazione scientificamente tale da rendere inutile la legge.

La seduta termina alle 14,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 31 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO